Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2459

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA, BIANCHI, GUSTAVINO, SERRA e GIAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2010

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, la gestione *post*-emergenza è stata affrontata principalmente secondo due direttrici e, in particolare, attraverso l'affidamento della responsabilità esclusiva al commissario indicato dal Presidente del Consiglio e mediante la ricostruzione delle case distrutte, in aree distanti dal centro e dal tessuto sociale.

Per quanto riguarda la prima scelta, si è verificata una delegittimazione del potere degli enti locali, estromettendoli dalle decisioni strategiche che li riguardavano senza tener conto delle esigenze da loro espresse e, soprattutto, senza il coinvolgimento diretto e fattivo dei cittadini i quali non hanno avuto possibilità di contribuire al processo.

Ad oggi, a causa del rallentamento del trasferimento da parte del Governo delle risorse finanziarie promesse mancano i fondi, la qual cosa rende di difficile gestione il progetto previsto, ed esistono situazioni in cui tutto è rimasto come la notte della scossa: è il caso di Castelnuovo, frazione di San Pio delle Camere, venti chilometri a sud-est dell'Aquila, dove nessuna maceria è stata ancora rimossa.

Pur considerando l'assoluta difficoltà di operare delle scelte in una situazione di elevata criticità, in relazione alla seconda scelta caratterizzante del Governo, ovvero la strategia di «ricostruzione», non si è tenuto conto della condizione socio-abitativa della zona interessata dal sisma, ma si è preferito operare solo secondo i criteri dell'emergenza e delle soluzioni a breve termine.

Fino al 6 aprile del 2009, l'Aquila preservava ancora un rapporto diretto fra città e campagna e poteva contare su un nucleo urbano centrale il quale fungeva da magnete per le frazioni del comune. Tutto ciò è stato cancellato non solo dal terremoto ma anche dai connotati particolari della ricostruzione che si distingue nettamente da tutte le precedenti e che, ad oggi, continua a non apportare quel contributo di rilancio di cui l'intera area necessita.

Non esistono criteri *standard* per affrontare un problema che ciclicamente si abbatte sulla nostra penisola con gravi conseguenze per persone e cose e, per quanto riguarda l'Abruzzo, non sono state prodotte analisi abbastanza approfondite sulle quali basare strategie di intervento efficaci.

Il presente disegno di legge si pone, quindi, l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione, di recupero e di sviluppo dell'Aquila e delle zone colpite dal terremoto, dando priorità a quelle azioni che ruotano attorno alla ricostruzione e al recupero delle unità abitative che tengano conto della dimensione urbanistica e territoriale, non solamente secondo un mero risarcimento edilizio, riconoscendo un ruolo attivo alle amministrazioni locali rappresentative della cittadinanza nell'opera di programmazione e attuazione degli interventi di ricostruzione e di recupero.

I pilastri principali sui quali si fonda il provvedimento legislativo proposto sono, quindi, una ricostruzione chiara e fattibile del patrimonio abitativo pubblico e privato, lo sviluppo di misure concrete e realizzabili per il rilancio del tessuto economico e sociale e, infine ma non per importanza, una classificazione sistematica delle competenze e dei compiti da assegnare agli attori che parteciperanno all'implementazione del progetto.

L'attuale ricostruzione, anche chiamata delle «*new town*», confonde l'urbanistica con l'edilizia preferendo, alla complessità

strutturale della città, la mediocrità della palazzina, liquida il governo della forma della città e ne incoraggia, invece, la crescita incontrollata e informe con carattere di casualità: niente a che vedere con le *new town* dell'Inghilterra del dopoguerra, dove si tentò di contrastare la crescita a macchia d'olio delle metropoli.

La ri-costruzione, ovvero una nuova costruzione laddove precedentemente esisteva già la città, prevista dal presente disegno di legge, è di tipo conservativo: alla presenza quasi eccessiva di ogni *comfort*, all'interno delle nuove case, infatti, corrisponde la totale assenza di servizi pubblici, annullando così le esigenze della comunità e i valori sociali che possono, invece, ancora tenere unita la popolazione e conservarne l'identità, evitandone la disgregazione sociale.

Il rilancio economico deve ripartire contribuendo realmente a mettere in atto da subito quelle misure, anche di piccolo taglio, che permettano la crescita di alcuni fattori economici, dando un concreto sostegno allo sviluppo del territorio fortemente, se non totalmente, compromesso dal tragico evento sismico. Gli strumenti della finanza di progetto, in cui il ruolo degli operatori privati e degli istituti di credito dovrà essere decisivo, oltre alla possibilità di utilizzare strumenti quali i fondi immobiliari per circoscrivere l'utilizzo delle risorse ed il loro reinvestimento nelle aree colpite dal sisma, sono opzioni che, se applicate pedissequamente ed in modo coerente a quanto previsto dal disegno di legge, potranno avere un ruolo decisivo nella ricostruzione dei territori colpiti dal disastro.

Allo stesso modo, il presente disegno di legge intende dare finalmente una reale operatività allo strumento della «zona franca urbana», misura già prevista dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ma mai attuata concretamente.

La zona franca urbana consiste nell'assegnare, alle nuove attività economiche localizzate nel perimetro dell'area stessa, una serie di agevolazioni specifiche, in termini di riduzione di imposte sul reddito, di contributi previdenziali, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di imposta comunale sugli immobili (ICI), per i primi anni di attività.

La sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti negli anni precedenti per l'acquisto di immobili, nonché il parziale esonero dall'obbligo di rispettare il patto di stabilità interno per i comuni colpiti dal sisma, sono certamente misure volte ad agevolare sia gli abitanti delle zone terremotate, sia le imprese e gli enti locali.

Il presente disegno di legge, inoltre, tiene in forte considerazione il fatto che l'Italia è un Paese ad alto rischio sismico (e prova ne sono i diversi terremoti devastanti che si sono verificati con intervalli irregolari negli ultimi cent'anni).

A dispetto di ciò, il nostro Paese non ha mai affrontato in maniera risolutiva la questione, ponendo per esempio le basi per una legislazione che tenesse conto delle azioni di prevenzione utili ad arginare i danni, tanto che l'articolo 6 del progetto governativo relativo al cosiddetto Piano Casa, rubricato «Semplificazione in materia antisismica», fu velocemente soppresso qualche giorno dopo il cataclisma abruzzese.

A questo proposito, è necessario investire nella prevenzione, secondo un modello da ripetersi non solo in Abruzzo ma anche nelle altre zone altamente sismiche in Italia, affinché si possano prevenire i danni derivanti dalle scosse sismiche e si crei consapevolezza nella popolazione che debba trovarsi ad affrontare un pericolo tanto grave.

La prevenzione è l'unica arma in grado di contrastare un terremoto, non potendosi prevedere con esattezza il suo manifestarsi.

Il presente disegno di legge, che si sottopone alla vostra attenzione, è composto da 14 articoli, suddivisi in 6 capi, il cui contenuto brevemente viene riassunto qui di seguito.

L'articolo 1 prevede una dichiarazione di interesse nazionale per la ricostruzione e per la riorganizzazione delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 fissando, altresì, la conclusione della fase emergenziale al 31 dicembre 2010, ovvero entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge se successiva al predetto termine. L'articolo 2, invece, individua le finalità del disegno di legge riassumendole nella ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico, storico e monumentale, nella riorganizzazione morfologica e architettonica, nella ricostruzione del tessuto economico-sociale, nella riduzione della vulnerabilità sismica.

A sostegno delle attività individuate come fondamentali dall'articolo 2, è istituito un fondo speciale (articolo 3) finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti, individuando la cifra annua di 3.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 per l'attuazione dei relativi programmi.

Le risorse identificate sono gestite da un comitato istituzionale appositamente istituito e composto dai rappresentanti dei maggiori attori istituzionali e della cittadinanza, al quale si affidano, oltre alla gestione, la supervisione e l'indirizzo economico delle risorse previste per la ricostruzione e il rilancio dell'Aquila e dei comuni coinvolti nel sisma (articolo 4)

Nell'ottica del conferimento alla regione Abruzzo e agli enti locali, interessati dalle conseguenze del sisma, delle competenze specifiche per la messa in atto del programma per la ricostruzione, gli articoli 5 e 6 affidano agli stessi enti la predisposizione degli interventi per la definizione, la programmazione e l'attuazione delle operazioni di ricostruzione e riparazione dell'edilizia pubblica e privata, delle opere connesse e del patrimonio culturale. In particolare, la regione definisce le linee guida e le modalità di attuazione dei compiti affidati ai comuni, i quali predispongono dettagliati programmi di recupero in sintonia con le esigenze e le caratteristiche del territorio. Sono, altresì, individuate le disposizioni che permettano la realizzazione di programmi attraverso gli strumenti di finanza di progetto e dell'edilizia sociale.

L'opera di ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei criteri di trasparenza e di partecipazione della popolazione al processo, nonché delle normative vigenti in materia di costruzioni e di vigilanza sugli appalti pubblici (articolo 7). Il medesimo articolo, inoltre, affida al Comitato di gestione il compito di redigere semestralmente una relazione che esponga in maniera chiara e trasparente ogni dato relativo alla tempistica, alle modalità e alla rendicontazione dei programmi implementati. Particolare attenzione, poi, viene conferita alla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, messa in opera dalla competente Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dall'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

L'articolo 8 dispone una norma di disciplina sugli interventi speciali che prevedono il potere sostitutivo nel processo di realizzazione degli interventi qualora non siano rispettati i tempi e, in particolare, la possibilità di valorizzare il patrimonio abitativo già realizzato durante la fase di emergenza attraverso il conferimento del valore reale abitativo ad un fondo che ne permetta di girare i proventi, al fine del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici; al fondo, inoltre, può partecipare la Cassa depositi e prestiti Spa per finanziare interventi di edilizia sociale.

Negli articoli 9 e 10 è prevista un'articolata disciplina economica e finanziaria per l'individuazione e il rilascio degli indennizzi per la ricostruzione e per la messa in sicurezza degli immobili di proprietà dei cittadini. Si prevede inoltre un sistema di misure che permettano il rilancio del tessuto economico e sociale dell'area colpita, quali l'attuazione di zone franche urbane e la sospen-

sione del pagamento delle tasse, equiparato al sistema utilizzato dopo il terremoto nell'Umbria e nelle Marche.

Sempre secondo i princìpi e le modalità enunciati negli articoli precedenti, il presente disegno di legge dispone e organizza, con l'articolo 11, gli interventi di recupero e ricostruzione del patrimonio artistico e culturale danneggiato dal sisma, articolando il piano di intervento secondo le risorse a disposizione. Tale articolo è stato inserito sia a fronte di un'immediata esigenza di recuperare il patrimonio artistico e culturale del centro urbano gravemente danneggiato dal sisma, sia nell'ottica di ricucire il tessuto urbano e sociale della zona, gravemente privato della sua funzione dalla forza distruttrice del sisma e dalla scelta del Governo di una ricostruzione asettica e dislocata.

L'articolo 12 introduce un argomento funzionale ad una politica preventiva nell'ottica di individuare e applicare strumenti per la prevenzione e per l'educazione della popolazione esposta al rischio sismico e di impedire danni troppo gravi a persone e cose.

Nelle disposizioni finali sono indicate le risorse economiche individuate, necessarie alla copertura del provvedimento (articolo 13), mentre l'articolo 14 stabilisce, infine, l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA RICOSTRUZIONE E IL RECUPERO DEI TERRITORI

Art. 1.

(Dichiarazione di interesse)

1. L'opera di ricostruzione e riorganizzazione socio-economica delle zone della regione Abruzzo danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 è dichiarata di preminente interesse nazionale.

2. Lo stato di emergenza è dichiarato concluso il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottate le misure necessarie nella fase transitoria.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma, individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e successive modificazioni.

2. Le risorse stanziate dalla presente legge sono impiegate per perseguire le seguenti finalità:

a) restaurare e ricostruire il patrimonio edilizio pubblico e privato, storico e monumentale, nonché ristrutturare e riorganizzare da un punto di vista morfologico, architettonico e funzionale le aree gravemente danneggiate dal sisma;

b) ridurre la vulnerabilità sismica dei territori colpiti dal sisma e delle altre zone ad elevato rischio sismico;

c) ricostruire il tessuto economico-sociale nei territori colpiti dal sisma.

Art. 3.

(Istituzione di un fondo speciale)

1. Per l'attuazione degli interventi da realizzare per la finalità di cui all'articolo 2 nella città dell'Aquila e nei comuni individuati ai sensi del medesimo articolo, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo speciale, al quale è assegnata una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 4.

(Comitato istituzionale di gestione: composizione e competenze)

1. Il fondo speciale di cui all'articolo 3 è amministrato da un Comitato istituzionale di gestione, di seguito denominato «Comitato», composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione Abruzzo;

b) un membro in rappresentanza della provincia dell'Aquila;

c) tre membri in rappresentanza dei comuni colpiti dal sisma;

d) due membri in rappresentanza della popolazione colpita dal sisma, scelti nell'ambito dei comitati cittadini;

e) due membri nominati dal Governo.

2. Il Comitato resta in carica per la durata di tre anni e le cariche possono essere confermate o rinnovate per una sola volta alla scadenza naturale del mandato. Le cariche sono gratuite, fatto salvo un rimborso forfetario delle spese, stabilito con regolamento del medesimo Comitato.

3. Il Comitato ha il compito di controllare la programmazione e il buon andamento degli interventi di ricostruzione e di sviluppo previsti dalla presente legge, di amministrare i fondi assegnati e di intraprendere ogni forma di controllo sui responsabili degli interventi, nonché di sviluppare strumenti di informazione nei confronti dei cittadini.

CAPO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DELLE OPERE CONNESSE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 5.

(Definizione degli interventi)

1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento e il trasferimento di nuclei abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione Abruzzo in conformità ai princìpi stabiliti dal presente capo.

2. La regione Abruzzo, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate avvalendosi dei benefìci di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefìci medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 6.

(Programmazione e attuazione degli interventi)

1. La regione Abruzzo, d'intesa con i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 e con la provincia dell'Aquila e sentito il parere del Comitato, avvalendosi della struttura tecnica di missione istituita con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2009, provvede a predisporre un piano strategico per i territori colpiti dal sisma, mediante il quale:

a) definisce linee guida di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e degli interventi di recupero degli edifici danneggiati; tali interventi prevedono l'adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza degli edifici che devono comunque essere compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali;

b) adotta i criteri in base ai quali i comuni provvedono, entro trenta giorni, alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono effettuati attraverso programmi di recupero e di ricostruzione;

c) definisce le procedure e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera *d)*;

d) assicura l'assistenza tecnica ai comuni; valuta e approva, entro trenta giorni dalla presentazione, i piani di recupero e stabilisce tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei piani, determinando i casi in cui i piani stessi, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, possono essere approvati mediante gli accordi di programma previsti

dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) realizza, avvalendosi anche del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché dell'Università dell'Aquila, indagini urgenti di microzonazione sismica nei centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, formula specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

f) recepisce il quadro complessivo degli interventi e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate.

2. I comuni di cui all'articolo 2, d'intesa e nel rispetto delle linee guida predisposte dalla regione Abruzzo ai sensi del comma 1:

a) predispongono i piani di ricostruzione o di recupero previo monitoraggio del territorio e nel rispetto della condizione preesistente e delle possibilità di sviluppo del territorio stesso;

b) provvedono alla identificazione, perimetrazione e classificazione delle zone di intervento, al fine della predisposizione dei piani di ricostruzione di cui alla lettera *a)*;

c) stabiliscono che i piani di recupero di cui alla lettera *a)* prevedano in maniera integrata:

1) il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici universitari e scolastici e per quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

2) le modalità di messa in sicurezza e di puntellamento comunque finalizzate ad accelerare gli interventi e l'accessibilità ai fabbricati;

3) le modalità di selezione delle macerie, con particolare attenzione al recupero di tutti gli elementi nobili ed alla loro conservazione in sito, e del loro smaltimento attraverso il recupero, il riciclo e il riutilizzo delle stesse;

4) le unità minime di intervento con le relative tipologie, eventuali interventi singoli strutturalmente autonomi e comparti di ristrutturazione urbanistica;

5) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata, stabilendo i relativi tempi di esecuzione ed oneri.

d) trasmettono alla regione Abruzzo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi piani di ricostruzione e di recupero delle opere.

3. Qualora i comuni non adempiano ai compiti loro spettanti ai sensi della presente legge entro i termini da essa previsti, il consiglio regionale nomina un commissario *ad acta* dotato di specifiche competenze tecnico-giuridiche che provvede in via sostitutiva, entro trenta giorni dalla nomina.

4. I programmi integrati di intervento, previsti dalla legislazione statale e regionale, sono approvati, mediante conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla loro presentazione da parte di soggetti privati. Il termine è prorogabile una sola volta in caso di accertata carenza documentale. Decorso il predetto termine, il consiglio regionale nomina il commissario *ad acta* ai sensi del comma 3.

5. Ai fini di cui agli articoli 152 e 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, gli interventi di recupero e di riqualificazione di immobili pubblici danneggiati dal sisma sono considerati compresi nella programmazione comunale delle opere pubbliche e possono essere realizzati mediante procedure di finanza di progetto.

6. I comuni di cui all'articolo 2 possono concedere premi volumetrici, in misura non superiore al 20 per cento, per gli interventi di riqualificazione e sviluppo che prevedono la realizzazione di opere di edilizia sociale, di residenze universitarie e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

7. Nella predisposizione dei piani di cui al presente articolo, i comuni possono prevedere il trasferimento delle volumetrie degli immobili da demolire o non recuperabili in altro sito edificabile, previo permesso di costruire.

Art. 7.

(Disciplina di controllo sull'attuazione dei piani di intervento)

1. La regione Abruzzo e i comuni di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di applicare i criteri di trasparenza e partecipazione nei confronti delle popolazioni coinvolte, di fornire sollecita e puntuale rendicontazione delle spese sostenute, di rispettare i tempi previsti dalla presente legge relativamente alla determinazione del danno, alla sua quantificazione e alla predisposizione dei piani di recupero, di ristrutturazione e di ricostruzione.

2. Il Comitato predispone, con cadenza semestrale, una relazione sul corretto svolgimento dei piani di intervento per quanto concerne le modalità, i tempi e la spesa, che è trasmessa alle Camere, al Presidente della Repubblica, al consiglio regionale della regione Abruzzo e ai consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 2.

3. Gli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni anti-sismiche e, in particolare, delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008. Negli in-

terventi di recupero degli edifici danneggiati deve essere assicurata l'eliminazione, o almeno la riduzione a livelli di sicurezza, delle carenze strutturali che comportino conseguenze sfavorevoli in caso di evento sismico.

4. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, segnala con urgenza alla stazione appaltante e all'autorità giudiziaria competenti i casi particolarmente gravi di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo ai contratti stipulati dai commissari *ad acta* di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, per la realizzazione delle attività dichiarate di emergenza di importo superiore a 200.000 euro.

5. La violazione per colpa grave delle disposizioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di concorrenza e di trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture di valore superiore a 200.000 euro comporta responsabilità per danno erariale per l'inosservanza dei princìpi di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 8.

(Interventi speciali)

1. I piani di ricostruzione e di recupero di edifici finanziati in via indiretta mediante investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2009, sono deliberati, entro trenta giorni dalla data della loro presenta-

zione, dal consiglio comunale competente ovvero, in caso di mancato adempimento entro il predetto termine, dal sindaco nei successivi trenta giorni. In caso di inadempimento si provvede alla nomina del commissario *ad acta* ai sensi del'articolo 6, comma 3.

2. Il comune dell'Aquila è autorizzato a conferire le abitazioni realizzate in attuazione del progetto per la costruzione di complessi antisismici sostenibili ecocompatibili (C.A.S.E.), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a un fondo immobiliare istituito con l'apporto di patrimonio pubblico utilizzando i proventi della valorizzazione ai fini del completamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici nella aree interessate.

3. Nell'ambito degli interventi di edilizia sociale, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a partecipare al fondo immobiliare di cui al comma 2, o a prevedere altri modi di intervento, compreso l'acquisto, al fine di sostenere il recupero e lo sviluppo dell'edilizia abitativa nei comuni di cui all'articolo 2.

CAPO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI SOGGETTI FISICI E GIURIDICI CON SEDE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA E ISTITUZIONE DI ZONE FRANCHE URBANE

Art. 9.

(Ricostruzione e recupero di beni immobili privati e di immobili pubblici di interesse artistico, architettonico, storico e monumentale)

1. I comuni, nella predisposizione dei piani di ricostruzione o di recupero, di cui al-

l'articolo 6, comma 2, provvedono altresì a individuare, ai fini degli indennizzi pubblici, le ulteriori abitazioni di proprietà, ancorché non adibite ad abitazione principale dal proprietario, e gli immobili adibiti ad attività commerciali, artigianali e produttive in genere, e a definire le modalità di intervento e le fasce di indennizzo, stabilendo i criteri di copertura finanziaria e vincolando la stessa, nel caso di abitazioni private non adibite ad abitazione principale dal proprietario, all'obbligo per il proprietario di immetterle nella disponibilità del comune per la copertura del fabbisogno abitativo.

2. I piani di ricostruzione devono altresì individuare, per gli immobili di proprietà pubblica, gli immobili di particolare interesse artistico, architettonico, storico o monumentale, le modalità di intervento, il contributo per la ricostruzione e per il restauro e i criteri per l'assegnazione dei relativi appalti. Per gli interventi sugli immobili di proprietà pubblica si applicano le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Art. 10.

(Istituzione di zone franche urbane)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce zone franche urbane ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. Il pagamento delle rate dei mutui contratti da persone fisiche e giuridiche in data anteriore al 6 aprile 2009 per l'acquisto degli immobili adibiti ad abitazione principale, di immobili, di fabbricati e di beni strumentali adibiti ad attività economiche commerciali

di cui all'articolo 2195 del codice civile danneggiati dal sisma è sospeso. Il pagamento rimane sospeso fino alla data in cui il mutuatario rientra nella piena disponibilità del bene ovvero, se anteriore, alla data di effettivo ripristino dell'agibilità dei locali per i beni di cui al primo periodo. Il pagamento delle rate previste dal piano d'ammortamento e sospese a causa del sisma decorre dalla data di cui al secondo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2015, con il pagamento della prima rata non saldata, senza maturazione di interessi e di sanzioni.

3. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2011, il riallineamento degli adempimenti fiscali dichiarativi e delle liquidazioni periodiche, i contribuenti residenti nei territori colpiti dei comuni di cui all'articolo 2 e i professionisti domiciliati in tali territori provvedono ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei modelli fiscali, inclusi quelli relativi a dichiarazioni riguardanti il personale o previsti da norme per categorie speciali, in maniera cronologica, adempiendo a tutti gli obblighi previsti per l'anno 2008 entro il 31 gennaio 2011, a quelli previsti per l'anno 2009 entro il 31 luglio 2011 e a quelli previsti per l'anno 2010 entro il 31 dicembre 2011, senza applicazione di sanzioni e senza l'effettuazione di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate per le tardive comunicazioni. I contribuenti soggetti all'applicazione della disciplina degli studi di settore sono autorizzati a non compilare i relativi quadri per gli anni 2009 e 2010, utilizzando un apposito codice predisposto dall'Agenzia delle entrate, che è esonerata dall'obbligo di accertamento per mancata o errata compilazione dei medesimi studi di settore.

4. I comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 sono esonerati dal rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno fino al 31 dicembre 2012.

5. Ai congiunti delle vittime del sisma si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE

Art.11.

(Piani di intervento)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Abruzzo, d'intesa con il Comitato e con l'ausilio di tecnici della regione e degli enti locali e, ove occorra, del Corpo dei vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dal sisma al patrimonio culturale.

2. La regione Abruzzo, sentiti i comuni di cui all'articolo 2 e le soprintendenze competenti, predispone un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dal sisma, nonché un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo, comprensive degli stanziamenti e dei contributi di soggetti privati e di enti pubblici. Nel piano di interventi di cui al primo periodo sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori dei singoli interventi, da individuare preferibilmente nei soggetti proprietari, e sono compresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali. La regione trasmette il piano di interventi e il piano finanziario al Comitato il quale, previa valutazione di fattibilità, ne dispone il finanziamento.

3. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dal sisma possono essere concessi contributi per gli interventi di restauro ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

4. Per interventi la cui attuazione è di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, il soprintendente competente

per i beni ambientali e architettonici della regione Abruzzo è autorizzato a contrarre mutui ventennali con la Banca europea per gli investimenti, con il Fondo europeo di sviluppo regionale, di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno di 200 milioni di euro annui a decorrere del 2011.

5. Il soprintendente di cui al comma 4 è autorizzato ad aprire un conto corrente bancario presso gli istituti di credito nel quale far affluire i contributi di enti e di soggetti privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme al Comitato ai fini della loro assegnazione al soprintendente.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 12.

(Piani e linee guida per la prevenzione e l'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio sismico)

1. ln conformità alla classificazione sismica predisposta dalla Protezione civile nazionale e tenuto conto del ripetersi ciclico degli eventi sismici in Italia, le regioni nel cui territorio sono presenti aree classificate ad alto rischio sismico predispongono piani finalizzati alla prevenzione e all'educazione delle popolazioni maggiormente esposte al rischio sismico.

2. Le medesime regioni di cui al comma 1 predispongono altresì le linee guida per la

prevenzione dei danni alle persone, in collaborazione con il Ministero dell'interno.

3. I piani di prevenzione e di educazione di cui al presente articolo prevedono in particolare:

a) la diffusione su larga scala di materiali informativi, quali volantini, manuali e documenti;

b) la realizzazione di una cartellonistica di emergenza avente i necessari requisiti di visibilità e chiarezza;

c) la pianificazione dettagliata delle evacuazioni da effettuare in caso di sisma;

d) la realizzazione di strutture antisismiche relative alle abitazioni, alle tubature e ai cavi elettrici;

e) la dotazione di strumenti di sopravvivenza negli uffici pubblici e privati;

f) la realizzazione di esercitazioni antisismiche da attuare con periodicità.

4. Gli enti locali competenti per territorio sono tenuti all'attuazione dei piani e delle linee guida predisposti ai sensi del presente articolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento al 20 per cento della ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di durata inferiore a dodici mesi, fatta eccezione per i titoli e per gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato membro dell'Unione

europea, nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 2,00